



Decreto federale concernente crediti d'impegno nel settore ambientale per il periodo 2025–2028

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 16a capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966²
sulla protezione della natura e del paesaggio;
visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 1991³
sulla sistemazione dei corsi d'acqua;
visto l'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991⁴
sulla protezione delle acque;
visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1991⁵ sulle foreste;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 2024⁶,

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare compiti nel settore ambientale negli anni 2025–2028 sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	Mio. fr.
a. Animali selvatici e caccia	32
b. Foresta	451
c. Protezione contro i pericoli naturali	153
d. Natura e paesaggio	384
e. Protezione contro le piene	481
f. Rivitalizzazione	146

- ¹ RS 101
- ² RS 451
- ³ RS 721.100
- ⁴ RS 814.20
- ⁵ RS 921.0
- ⁶ FF 2024 527

g.	Protezione contro l'inquinamento fonico	102
h.	Impianti di depurazione delle acque di scarico	450
i.	Risanamento dei deflussi residuali	8

² L'Ufficio federale dell'ambiente è autorizzato a ripartire i fondi dei crediti d'impegno di cui al capoverso 1 a favore di accordi di programma e singoli progetti.

Art. 2

L'importo dei crediti d'impegno si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2023, pari a 106,2 punti (dicembre 2020: 100 punti), e sulle seguenti stime del rincaro:

- 2025: +1,2 per cento;
- 2026: +1,0 per cento;
- 2027: +1,0 per cento;
- 2028: +1,0 per cento.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.